REGOLAMENTO (CEE) N. 2874/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni dell'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che :

1. l'attuazione dell'accordo, e soprattutto lo scaglionamento delle esportazioni nel tempo, richiede una determinata periodicità per il rilascio delle licenze ;

2. per consentire un'utilizzazione ottimale di tutte le possibilità di esportazione contemplate dall'accordo è necessario che il sistema di licenze segua quanto più strettamente possibile l'evoluzione delle esportazioni ;

3. è necessario autorizzare le autorità competenti degli Stati membri a prendere le misure adeguate in caso di perdita, furto o distruzione di una licenza o di un certificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per ciascuna delle categorie di prodotti originari della Comunità, definite nell'allegato I, le licenze di esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2870/82 vengono rilasciate gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, qui di seguito chiamate « autorità responsabili del rilascio », alle condizioni stabilite nel suddetto articolo 5. Le licenze sono redatte su formulari conformi al modello che figura all'allegato II e rispondono alle disposizioni di cui all'allegato IV.

Per ciascuna esportazione dei prodotti rilevanti dalle categorie di cui sopra, l'esportatore deve redigere un certificato su un formulario conforme al modello che figura all'allegato III e che risponda alle disposizioni di cui all'allegato IV.

2. La licenza viene rilasciata entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.

La licenza può essere rilasciata soltanto fino alla fine del secondo mese di ciascun trimestre civile. La licenza è valida tre mesi a decorrere dal giorno del suo rilascio. Nondimeno, la licenza di esportazione è valida soltanto per esportazioni da effettuare nel periodo iniziale definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2870/82 o nel corso dell'anno 1984 o 1985 al quale essa si riferisce.

Peraltro, se la Commissione decide di applicare l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2870/82 :

— in caso di utilizzazione anticipata delle licenze, le esportazioni possono essere effettuate nei mesi di dicembre 1983 e di dicembre 1984. Sui certificati relativi a dette licenze figurerà la dicitura « anticipated issue » ;

— in caso di riporto di licenze, il periodo di validità delle licenze che scadono il 31 dicembre 1983 e il 31 dicembre 1984 può essere prorogato di due mesi dall'autorità che le ha rilasciate ;

— nel caso in cui siano concesse assegnazioni supplementari a causa di situazioni di penuria, potranno essere rilasciate licenze aventi un periodo di validità di sei mesi ; sui relativi certificati figurerà la dicitura « special issue ».

Articolo 2

Le competenti autorità degli Stati membri possono rilasciare uno o più estratti della licenza di esportazione su richiesta del titolare della licenza di esportazione e su presentazione della stessa. Detti estratti sono redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato II e rispondono alle condizioni di cui all'allegato IV. Un

[1] Vedi pagina 3 delle presente Gazzetta ufficiale.

estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.

Al rilascio degli estratti, i quantitativi di prodotti oggetto degli stessi sono dedotti dai quantitativi che figurano sulla licenza dai quali sono tratti.

Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle licenze di esportazione dalle quali sono tratti ed alle quali si riferiscono.

Articolo 3

1. I titolari (qui di seguito dette « cedenti ») possono trasferire del tutto o in parte le proprie licenze ad altre imprese siderurgiche o ad imprese di distribuzione (qui di seguito dette « cessionarie ») alle condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2870/82.

2. L'autorità che ha rilasciato la licenza deve essere informata del suddetto trasferimento dal cedente e dal cessionario. La stessa autorità attesta senza indugio questo trasferimento sulla licenza di esportazione o sul relativo estratto e ne informa la Commissione. Il trasferimento prende effetto a decorrere dalla data dell'attestato.

3. Nel caso in cui sia trasferita soltanto una parte della licenza di esportazione, detta parte è oggetto di un estratto della licenza di esportazione in questione.

4. Qualora la licenza sia stata trasferita ad un cessionario stabilito in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esportazione in questione, l'autorità che ha attestato il trasferimento ne informa senza indugio la competente autorità dello Stato membro di appartenenza del cessionario.

5. Ciascuna licenza non può essere oggetto che di un solo trasferimento.

Articolo 4

Le licenze o gli estratti di licenze, i certificati rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, nonché le dichiarazioni e gli attestati muniti del loro timbro, hanno lo stesso valore giuridico, in ciascuno degli altri Stati membri, dei documenti rilasciati dalle autorità di questi ultimi, nonché delle dichiarazioni e degli attestati muniti del loro timbro.

Articolo 5

1. La licenza interamente utilizzata viene rinviata, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla sua piena utilizzazione, alla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

2. La licenza non utilizzata o utilizzata soltanto in parte viene rinviata, entro gli otto giorni successivi alla scadenza del suo periodo di validità, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

Articolo 6

L'originale della licenza di esportazione ed il certificato devono essere presentati, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale nella Comunità presso il quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione dei prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America.

Detto ufficio :

a) procede all'imputazione del quantitativo da esportare sull'originale della licenza,

b) visti l'originale e le copie del certificato, restituisce l'originale al titolare della licenza o al suo rappresentante, trattiene la copia destinatagli e invia le rispettive copie all'autorità che ha rilasciato la licenza ed alla Commissione.

Gli Stati membri possono stabilire che l'invio alla Commissione venga effettuato tramite un organismo centrale appositamente designato.

I certificati devono giungere alla Commissione entro un termine di tre giorni lavorativi successivi alla settimana nel corso della quale il suddetto ufficio doganale ha apposto il visto.

Articolo 7

1. La richiesta di licenza d'esportazione deve specificare quanto segue :

— descrizione dei prodotti, precisando la categoria, il codice Nimexe, conformemente all'allegato I ;

— quantitativi dei prodotti in tonnellate metriche ;

— nome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, numero di telex dell'esportatore ;

— nome o ragione sociale e indirizzo del destinatario ;

— data o date di esportazione previste ;

— se del caso, indicazione che i prodotti sono destinati all'importazione temporanea negli Stati Uniti d'America per essere riesportati tali e quali o senza avere subito trasformazioni sostanziali.

2. L'esportatore deve dichiarare che i prodotti sono originari della Comunità ed attestare l'esattezza dei dati che figurano nella sua richiesta di licenza.

Articolo 8

In caso di perdita, di furto o di distruzione dell'originale di una licenza di esportazione o di un certificato, le competenti autorità che hanno rilasciato o vistato i suddetti documenti possono rilasciarne o vistarne un duplicato.

Le licenze così rilasciate e i certificati così vistati sono muniti della dicitura in rosso « duplicata ».

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese :

a) i tonnellaggi per i quali sono state rilasciate licenze nel mese precedente ;

b) i tonnellaggi che sono stati esportati nel mese che precede quello di cui alla lettera a).

2. La comunicazione degli Stati membri comprende :

a) la ripartizione per categorie quali definite all'allegato I e, quanto ai dati di cui al paragrafo 1, lettera b), anche per codici Nimexe ;

b) la ripartizione per titolare di licenza ;

c) l'indicazione dei tonnellaggi per prodotti destinati all'importazione temporanea negli Stati Uniti d'America e ad essere riesportati tali e quali o senza aver subito traformazioni sostanziali.

3. Entro i primi quindici giorni di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i tonnellaggi per i quali le licenze sono scadute nel mese precedente.

4. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione una copia di ciascuna licenza e degli eventuali estratti all'atto del loro rilascio.

5. Nelle comunicazioni mensili di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi dato utile sulle infrazioni al regolamento (CEE) n. 2870/82 e al presente regolamento, nonché sulle sanzioni applicate.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile con decorrenza dal 1° novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA: LAMIERE LAMINATE A FREDDO (ACCIAIO AL CARBONIO)		
		Nastri semplicemente laminati a freddo:		Lamiere di ferro o acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione alla voce 619.17):
73.12 B II b)	73.12-29 (1)	esclusi quelli da sbozzi per la produzione di latta e quelli «magnetici»		
73.13 B II a)	73.13-41	Lamiere di ferro e acciaio non «magnetiche» semplicemente laminate a freddo con uno spessore di 3 mm o più		non rivestite o placcate con metallo e non placcate:
				banda nera esclusa:
			607.83-20	Lamiere decapate o laminate a freddo
		Acciai fini al carbonio	607.83-44	Lamiere escluse quelle decapate
73.15 A VI b)	73.64-50 (1)	Nastri semplicemente laminati a freddo		
73.15 A VII b) 1	73.65-53	Lamiere:		
		semplicemente laminate a freddo con uno spessore di 3 mm o più		
		CATEGORIA: LAMIERE LAMINATE A FREDDO (ACCIAIO DI LEGA)		
		Nastri semplicemente laminati a freddo:	607.93-20	Lamiere di ferro o acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione alla voce 609.17):
73.15 B VI b) 3	73.74-54 (1)	— Acciai rapidi		
73.15 B VI b) 4	73.74-59 (1)	— altri, esclusi gli acciai rapidi, inossidabili, refrattari o «magnetici»		non rivestite o placcate con metallo e non placcate:
		Lamiere, escluse quelle «magnetiche» semplicemente laminate a freddo con uno spessore di 3 mm o più:		Banda nera esclusa;
				decapata o laminata a freddo:
73.15 B VII b) 2 aa) 22	73.75-54	— Acciai rapidi		di tipo diverso di quelli strumentali o inossidabili:
73.15 B VII b) 2 aa) 33	73.75-59	— altri, esclusi gli acciai rapidi, inossidabili o refrattari		di tipo diverso dall'acciaio magnetico al silicone
				di tipo diverso dall'acciaio refrattario
		CATEGORIA: LAMIERE (ACCIAIO AL CARBONIO)		
73.15 A VI c) 1 bb)	73.64-75	Nastri semplicemente placcati, laminati a freddo		Lamiere di ferro e acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione alla voce 609.17):
			607.66-15 (2)	— non rivestite o placcate con metallo e non placcate:
				Banda nera esclusa:
				non decapate, non laminate a freddo:

(1) Compresi se di larghezza superiore a 12''.
(2) Esclusi i prodotti semifiniti di spessore superiore a 6'' che hanno subito una prima laminazione.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
				Lamiere:
				non in sbozzi
			607.94-00	— placcate
				Lamiere:
				rivestite o placcate con metallo esclusa la latta, le lamiere rivestite di latta, quelle piombate e rivestite di piombo:
			608.07-10	— di valore non superiore a 10 cents alla libbra
			608.11-00	— di valore superiore a 10 cents alla libbra
		CATEGORIA: FORME STRUTTURALI (ACCIAIO AL CARBONIO)		
		Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo:		Profilati di ferro o di acciaio, laminati, fucinati, estrusi, trafilati, ottenuti o rifiniti a freddo indipendentemente se siano perforati, punzonati o altrimenti trasformati:
73.11 A II	73.11-20	— semplicemente fucinati		
III a)	73.11-31	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		Laminati a caldo o formati a freddo e con peso superiore a 0,29 libbre per piede lineare:
		da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere		non perforati, non punzonati e non altrimenti perfezionati:
III b)	73.11-39	— altri, esclusi quelli da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere		a sezione trasversale massima di 3'' o più:
				Profilati ad ali larghe
73.15 A V a)	73.63-10	— semplicemente fucinati (acciai fini al carbonio)	609.80-05	— Pali ad H
			609.80-15	— altri
73.15 A V c)	73.63-50	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (acciai fini al carbonio)		Altri profilati diversi dai precedenti
			609.80-35	— Angoli
			609.80-41	— Profilati ad U normali
			609.80-45	— altri
		CATEGORIA: ELEMENTI STRUTTURALI (IN ACCIAI LEGATI)		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere:	609.82-00	Profilati in ferro o in acciaio, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati, ottenuti o rifiniti a freddo, anche forati o migliorati in altro modo:
		Profilati:		
73.15 B V a) 2	73.73-14 (1)	— in acciai rapidi		
73.15 B V a) 3	73.73-19 (1)	— altre che in acciai rapidi o inossidabili o refrattari		laminati a caldo o ottenuti a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre per piede lineare:
		semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		non forati né migliorati in altro modo
		Profilati da sbozzi in rotoli per lamiere, larghi piatti, nastri, lamiere:		
73.15 B V c) 1 bb)	73.73-49	— in acciai altri che inossidabili o refrattari		
		— altri profilati; altre barre		

(1) Inclusi soltanto se si tratta di elementi strutturali.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
73.15 B V c) 2 bb)	73.73-54	— in acciai rapidi		
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (1)	— in acciai al S, Pb, P (automatici e altri)		
73.15 B V c) 2 dd)	73.73-59	— in acciai altri che quelli dell'elenco precedente e altri che inossidabili, refrattari o rapidi		
		CATEGORIA: BARRE LAMINATE A CALDO (IN ACCIAI AL CARBONIO)		
73.10 D II	73.10-49 (2)	Barre semplicemente placcate		Barre in acciaio (escluse le barre per cemento armato deformate):
73.15 A V d) 2	73.63-79 (2)	Barre semplicemente placcate (in acciai ad alto tenore di carbonio)		non ottenute a freddo:
				non rivestite né placcate con metallo:
			606.83-10	— a sezione rettangolare
			606.83-30	— a sezione circolare
			606.83-50	— altre
		CATEGORIA: BARRE LAMINATE A CALDO (IN ACCIAI LEGATI)		
73.15 B V a) 2	73.73-14 (3)	Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati:	606.97-00	Barre in acciaio (escluse le barre per cemento armato deformate):
		semplicemente fucinati:		altre che in acciaio inossidabile o per utensili:
		— in acciai rapidi		
73.15 B V a) 3	73.73-19 (3)	— altre che in acciai rapidi, refrattari o inossidabili		non ottenute a freddo
73.15 B V d) 2 bb)	73.73-89 (2)	semplicemente placcate:		
		— altre che in acciai refrattari		
		CATEGORIA: LAMIERE RIVESTITE (ZINCATE O ALTRE) (IN ACCIAI AL CARBONIO)		
		Nastri:		Lamiere in ferro o acciaio, non tagliate o pressate, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.12 C II	73.12-40 (4)	— smaltati		
73.12 C IV a)	73.12-61 (4)	— zincati elettroliticamente (elettrozincatura)		rivestite con metallo:
73.12 C IV b)	73.12-63 (4)	— zincati con altri procedimenti		altre che bande stagnate e lamiere piombate:
73.12 C V a) 2	73.12-75 (4)	— semplicemente placcati: laminati a freddo	608.07-30	— di costo non superiore a 10 cents alla libbra
73.12 C V b) 2 dd)	73.12-88 (4)	— laccati, parcherizzati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali	608.13-00	— di costo superiore a 10 cents alla libbra
73.15 A VI c) 2	73.64-79 (4)	— semplicemente placcati (in acciai ad alto tenore di carbonio)		

(1) Inclusi soltanto se si tratta di elementi strutturali.
(2) Escluse se rifinite a freddo.
(3) Incluse se laminate a caldo.
(4) Comprese se di larghezza superiore a 12".

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA: LAMIERE RIVESTITE (ACCIAIO DI LEGA) E LAMIERE PIOMBATE		
		Nastri:		Lamiere di ferro o d'acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione della voce 609.17):
73.12 C IV c)	73.12-65 (1)	— piombati		
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 (1)	— semplicemente placcati: laminati a freddo (acciaio di lega)		Rivestite o placcate con metallo:
73.15 B VI c) 2 bb)	73.74-89 (1)	— altrimenti foggiati: esclusi quelli inossidabili o refrattari	608.01-00	Lamiere piombate e rivestite di piombo
				Lamiere di leghe di ferro o acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione della voce 609.17):
			608.14-40	Rivestite o placcate con metallo esclusa la latta, lamiere rivestite di stagno, piombate e rivestite di piombo
		CATEGORIA: LATTA (ESCLUSA LA BANDA NERA)		
73.12 C III b)	73.12-59	Nastri stagnati, latta esclusa		Lamiere di ferro e acciaio non tagliate, non pressate, non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione alla voce 609.17):
				rivestite o placcate con metallo:
				Latta e fogli rivestiti di latta:
			607.96-00	— importare per l'impiego nella produzione di evoparatori di linfa di acero
			607.97-00	— altri, valore non superiore a 10 cents alla libbra
			607.99-00	— altri, valore superiore a 10 cents alla libbra
		CATEGORIA: ROTAIE		
		Elementi per la costruzione di strade ferrate di ghisa, di ferro o ai acciaio; rotaie a cremagliera, cuscinetti, cunei e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	610.20-10	Rotaie in acciaio non legati: — Rotaie con sezione standard a T di peso superiore a 60 libbre per yard
			610.20-20	— altre
			610.21-00	— in acciai legati
73.16 A I	73.16-11	Conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso		

(1) Comprese se di larghezza superiore a 12".

COMUNITÀ EUROPEA

ALLEGATO II

1 Esportatore (nome ed indirizzo completo)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA

N. / **ORIGINALE**

2 ESTRATTO
della licenza di esportazione n. /

3 Periodo di validità
a decorrere dal
fino al incluso

4 Anno contingentale

5 Licenza trasferita a (nome ed indirizzo completo)

con effetto dal

Firma: Timbro dell'autorità competente:

6 AUTORITÀ DI RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'ESTRATTO

NOTA

La presente licenza ed un certificato per l'esportazione dei prodotti siderurgici devono essere presentati all'ufficio doganale presso cui vengono espletati le formalità doganale di esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

7 Categoria e designazione particolareggiata dei prodotti siderurgici

8 Codici NIMEXE

9 Quantità (tonnellate metriche)

10 Luogo del rilascio:

Data del rilascio:

Firma: Timbro dell'autorità competente:

11 Periodo di validità prorogato

fino al incluso

Firma: Timbro dell'autorità competente:

IMPUTAZIONE DELLE QUANTITÀ ESPORTATE O CHE SONO OGGETTO DI ESTRATTI

12 Quantità (tonnellate metriche)	**13** Documento doganale di esportazione (modello, numero e dato) o estratto (numero e dato)	**14** Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		

COMUNITÀ EUROPEA

1 Esportatore (nome ed indirizzo completo)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA

N. / **COPIA**

2 ESTRATTO
della licenza di esportazione n. /

3 Periodo di validità
a decorrere dal
fino al incluso

4 Anno contingentale

5 Licenza trasferita a (nome ed indirizzo completo)

con effetto dal

Firma: Timbro dell'autorità competente:

6 AUTORITÀ DI RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'ESTRATTO

NOTA

La presente licenza ed un certificato per l'esportazione dei prodotti siderurgici devono essere presentati all'ufficio doganale presso cui vengono espletati le formalità doganale di esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

7 Categoria e designazione particolareggiata dei prodotti siderurgici

8 Codici NIMEXE

9 Quantità (tonnellate metriche)

10 Luogo del rilascio:

Data del rilascio:

Firma: Timbro dell'autorità competente:

11 Periodo di validità prorogato

fino al incluso

Firma: Timbro dell'autorità competente:

EUROPEAN COMMUNITY

ALLEGATO III

1 Exporter (full name and address)

CERTIFICATE

FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA

No **ORIGINAL**

2 Consignee (full name and address)

3 Export licence
No /
issued in (Member State)

4 Extract No /
issued in (Member State)
of export licence No /
issued in (Member State)

NOTES

A. This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed.

C. This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers - Number and kind of packages - Category and detailed description of iron and steel products	**6** Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4. *)

Customs export document:
type:
number:
date: | | | | | | | | |

Signature:

Stamp:

Customs office:

Member State:

*) The appropriate box to be indicated like this: [X]

EUROPEAN COMMUNITY

1 Exporter (full name and address)	**CERTIFICATE** **FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA** **No** **COPY**
2 Consignee (full name and address)	**3** Export licence No / issued in (Member State)
	4 Extract No / issued in (Member State) of export licence No / issued in (Member State)

NOTES

A. This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed.

C. This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers – Number and kind of packages – Category and detailed description of iron and steel products	**6** Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4.*)

Customs export document:
type:
number:
date: | | | | | | | |

Signature:

Stamp:

Customs office:

Member State:

*) The appropriate box to be indicated like this: [X]

ALLEGATO IV

Disposizioni tecniche relative alle licenze di esportazione, agli estratti delle stesse ed ai certificati

1. I formulari delle licenze e dei relativi estratti si presentano sotto forma di pacchi comprendenti almeno un originale, una copia per l'autorità responsabile del rilascio ed una copia per la Commissione.

   I formulari dei certificati si presentano sotto forma di pacchi comprendenti almeno un originale, una copia per la dogana, una copia per l'autorità responsabile del rilascio della licenza di esportazione o del relativo estratto ed una copia per la Commissione.

2. I formulari di cui al punto 1 sono stampati su carta bianca, gommata per scrittura, con peso di almeno 40 g al m^2 e nel formato di 210 × 297 mm.

3. La stampa dei formulari di cui al punto 1 spetta agli Stati membri. I formulari possono anche essere stampati da tipografie autorizzate dallo Stato membro in cui sono situate e in tal caso, su ciascun formulario devono figurare gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve essere indicato il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione, nonché un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

   Questo numero è preceduto dalle seguenti lettere secondo il paese in cui sono utilizzati i formulari : BE per il Belgio, DK per la Danimarca, DE per la Germania, FR per la Francia, GR per la Grecia, IR per l'Irlanda, IT per l'Italia, LU per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e GB per il Regno Unito.

4. I formulari delle licenze ed i loro estratti sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità, scelta dalle competenti autorità degli Stati membri. I formulari dei certificati sono stampati in inglese.